AIAF
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

n. 1, anno 2020
giugno 2020
19,00 €

giuridica.net

MASSIMARIO REGIONALE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

VOL.I

UN ANNO DI GIURISPRUDENZA VENETA

MASSIMARIO REGIONALE DEL DIRITTO DI

FAMIGLIA

VOL.I

UN ANNO DI GIURISPRUDENZA VENETA

AIAF
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

giuridica.net

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Copyright 2020 Giuridica.net s.r.l.

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo volume o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilm, registrazioni o altro.

I testi delle sentenze presenti sono consultabili su www.iltuoforo.net.

AIAF - Veneto

contatti
Lungadige Sammicheli, 3
37129 Verona
telefono 045-8002815

distribuzione
Invio tramite newsletter

comitato scientifico aiaf - veneto
Sabrina De Santi
Francesca Borin
Tancredi Tomezzoli
Antonia Caldart
Valentina Mazzucco
Barbara Berto
Matteo Giorgi
Enrica Zenato
Laura Oboe
Federico Montagna
Cristina Tropepi
Marcella Tabacchi
Valentina Bertocco
Lorella Marrone
Lara Sereno
Chiara Cattaneo

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

editrice
Giuridica.net s.r.l.
Via Santa Teresa 47
37135 Verona

indirizzo internet
www.giuridica.net
www.iltuoforo.net

direttore responsabile
Gelsomina Festa

redazione
Giulia Tonolli, Emanuele Secco

realizzazione grafica
Emanuele Secco

Seguici anche su

Sempre aggiornato, condividi il tuo pensiero

Sommario

Fare click sul numero di pagina per consultare massima e sentenza di interesse.

Indice analitico XI

Editoriale I

SEPARAZIONE – ASSEGNO DI MANTENIMENTO

dott. Giacomelli	Tribunale di Belluno, sentenza n. 335/2019, 11/07/2019	7
dott.ri Paulatti, Abiuso	Tribunale di Rovigo, sentenza n. 651/2018, 03/01/2018	11

SEPARAZIONE – QUESTIONI PATRIMONIALI

dott. Velo	Tribunale di Belluno, sentenza n. 556/2018, 06/11/2018	21
dott. Loschi	Tribunale di Treviso, sentenza n. 2179/2018, 06/11/2018	39
dott. Picardi	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1719/2018, 04/07/2018	44
dott. Velo	Tribunale di Belluno, sentenza n. 360/2018, 06/08/2018	49

SEPARAZIONE – ADDEBITO

dott.ri Di Francesco, Abiuso	Tribunale di Rovigo, sentenza n. 348/2019, 21/05/2019	59
dott.ri Caparelli, Cazzola	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1552/2019, 04/07/2019	68
dott. Giacomelli	Tribunale di Belluno, sentenza n. 335/2019, 11/07/2019	79
dott. Sollazzo	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 988/2019, 30/04/2019	83
dott. Caparelli	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 02/2018, 02/01/2018	86
dott. Rubis	Tribunale di Padova, sentenza n. 138/2019, 07/01/2019	92

dott. Giacomelli	Tribunale di Belluno, sentenza n. 546/2018, 06/11/2018	**98**
dott.ri Ceccon, Pesci	Tribunale di Treviso, sentenza n. 2225/2018, 12/11/2018	**109**
dott. Simone	Tribunale di Venezia, sentenza n. 1927/2018, 22/10/2018	**114**
dott.ri Caparelli, Nasini	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 284/2018, 29/01/2018	**130**
dott.ri D'Amico, Bartolotti	Tribunale di Verona, sentenza n. 1238/2017, 22/05/2017	**136**
dott. Giacomelli	Tribunale di Belluno, sentenza n. 07/2018, 05/01/2018	**143**

SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO – ASSEGNO DIVORZILE

dott.ri Caparelli, Sollazzo	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1491/2019, 02/07/2019	**155**
dott. Caparelli	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 125/2019, 17/01/2019	**161**
dott.ri Caparelli, Genovese	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 2819/2018, 04/12/2018	**166**
dott.ri Ronzani, Barbazza	Tribunale di Treviso, sentenza n. 30/2019, 08/01/2019	**170**
dott.ri Vettore, Fracassi	Tribunale di Venezia, sentenza n. 1840/2018, 27/09/2018	**173**
dott.ri Caparelli, Limitone	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 734/2018, 14/03/2018	**177**
dott.ri Ronzano, Cusumano	Tribunale di Treviso, sentenza n. 1398/2018, 28/06/2018	**180**
dott.ri D'Amico, Ghermandi	Tribunale di Verona, sentenza n. 1764/2018, 06/08/2018	**184**
dott.ri Caparelli, Genovese	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1477/2019, 30/05/2019	**188**
dott.ri Campagnolo, Bordon	Corte d'appello di Venezia, decreto n. 3586/2019, 11/04/2019	**195**
dott.ri Guerra, Termini	Tribunale di Padova, sentenza n. 7852/2019, 09/09/2019	**199**
dott.ri Campagnolo, Coltro	Corte d'appello di Venezia, decreto n. 7638/2019, 17/10/2019	**202**

AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI
AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL MINORE

dott.ri Di Barison, Salmaso	Tribunale di Venezia, decreto n. 7272/2019, 23/05/2019	**207**
dott. Barbazza, Civiero	Tribunale di Treviso, sentenza n. 1803/2019, 07/08/2019	**212**
dott.ri Bitozzi, Spaccasassi	Tribunale di Padova, sentenza n. 4861/2019, 16/05/2019	**216**
dott.ri Di Gionfrida, Sanfratello	Corte d'appello di venezia, decreto n. 7916/2017, 21/11/2017	**220**
dott.ri Simone, Franzoso	Tribunale di Venezia, sentenza n. 7725/2019, 30/05/2019	**223**
dott.ri Martinez, Fiorillo	Tribunale di Padova, sentenza n. 1074/2018, 16/05/2018	**231**
dott. Valeggia	Tribunale minori di Venezia, decreto n. 1002/2019, 15/03/2019	**234**
dott.ri Giacomelli, Santoro	Tribunale di Belluno, sentenza n. 546/2018, 06/11/2018	**237**
dott.ri D'Amico, Bartolotti	Tribunale di Verona, decreto n. 8223/2018, 13/11/2018	**248**
dott. Giacomelli	Tribunale di Belluno, sentenza n. 07/2018, 05/01/2018	**253**
dott. Guerra	Tribunale di Padova, decreto n. 5729/2017, 25/10/2017	**264**
dott.ri Rossi, Zancan	Tribunale minori di Venezia, sentenza n. 822/2017, 13/06/2018	**268**

AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI
OBBLIGO DI MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE

dott.ri Gionfrida, Sanfratello	Corte d'Appello di Venezia, decreto n. 7916/2017, 21/11/2017	**275**
dott.ri Simone, Passadore	Tribunale di Venezia, decreto n. 11337/2017, 12/05/2017	**278**
dott. Cabianca	Tribunale di Venezia, sentenza n. 1230/2018, 11/06/2018	**282**
dott.ri Gionfrida, Sanfratello	Corte d'appello di Venezia, sentenza n. 452/2018, 25/02/2018	**287**
dott.ri Caparelli, Sollazzo	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1492/2019, 02/07/2019	**294**
dott.ri Giacomelli, Santoro	Tribunale di Belluno, sentenza n. 529/2018, 29/10/2018	**299**
dott. Ghermandi	Tribunale di Verona, sentenza n. 1309/2019, 04/06/2019	**307**

AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

dott.ri D'Amico, Fioriani	Tribunale di Verona, decreto n. 4018/2019, 23/05/2019	**315**

AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI
ADOZIONE E AFFIDO EXTRA-FAMILIARE

dott. Rossi	Tribunale minori di Venezia, sentenza n. 70/2019, 13/06/2019	**321**
dott.ri Zancan, Maurizio	Tribunale minori di Venezia, sentenza n. 99/2016, 08/07/2016	**325**
dott.ri D'Amico, Marzocca	Tribunale di Verona, sentenza n. 2077/2019, 30/09/2019	**332**
dott. Caparelli	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 2152/2019, 08/10/2019	**339**

AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI
FIGLI MAGGIORENNI

dott.ri Di Francesco, Abiuso	Tribunale di Rovigo, sentenza n. 366/2019, 29/05/2019	**353**
dott.ri Caparelli, Sollazzo	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1493/2019, 02/07/2019	**357**
dott.ri Barison, Perilongo	Tribunale di Venezia, decreto n. 12092/2019, 04/09/2019	**361**
dott. Caparelli	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 852/2019, 04/04/2019	**366**
dott.ri Barison, Azzolini	Tribunale di Venezia, decreto n. 4372/2019, 23/01/2019	**371**
dott.ri D'Amico, Fiorani	Tribunale di Verona, sentenza n. 764/2019, 29/03/2019	**375**
dott.ri Laurenzi, Sanfratello	Corte d'appello di Venezia, sentenza n. 3493/2018, 20/12/2018	**378**
Dott. D'Amico	Tribunale di Rovigo, sentenza n. 07/2017, 27/10/2019	**381**
Dott.ri Giacomelli, Santoro	Tribunale di Belluno, sentenza n. 165/2018, 05/04/2018	**384**
Dott.ri Simone, Vono	Tribunale di Venezia, sentenza n. 3046/2017, 27/01/2017	**390**
Dott. Santoro	Tribunale di Belluno, sentenza n. 282/2018, 22/06/2018	**393**

AZIONI DI STATO

dott. Giacomelli	Tribunale di Belluno, sentenza n. 518/2018, 19/10/2018	399
dott.ri Ronzani, Ceccon	Tribunale di Treviso, ordinanza n. 12025/2019, 08/06/2019	403
dott.ri Caparelli, Sollazzo	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 394/2019, 07/02/2019	409
dott.ri Ronzani, Di Tullio	Tribunale di Treviso, sentenza n. 2180/2018, 06/11/2018	413

MISURE DI PROTEZIONE DEGLI INCAPACI

dott.ri Cusumano, Civiero	Tribunale di Treviso, sentenza n. 745/2019, 01/04/2019	419
dott. Cabianca	Tribunale di Venezia, decreto del 19/04/2019	423

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE DELLA FAMIGLIA E DELLE PERSONE

dott.ri D'Amico, Nappi Quintilliano	Tribunale di Verona, sentenza n. 1266/2019, 31/05/2019	427
dott. Guerra	Tribunale di Padova, decreto n. 5733/2017, 10/10/2017	431
dott.ri Sacchetto, Fiorillo	Tribunale di Padova, sentenza n. 495/2016, 19/01/2016	435
dott.ri Giacomelli, Santoro	Tribunale di Belluno, sentenza n. 546/2018, 06/11/2018	438
dott. Caparelli	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 648/2018, 12/03/2018	449
dott.ri Caparelli, Morsiani	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 639/2018, 07/03/2018	460

QUESTIONI PROCESSUALI

dott. Laurenzi	Corte d'appello di Venezia, decreto n. 725/2018, 18/01/2019	467
dott.ri Caparelli, Poi	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1494/2019, 20/06/2019	470
dott. Barison	Tribunale di Venezia, sentenza n. 4231/2019, 10/07/2019	473

dott.ri Giacomelli, Sandini	Tribunale di Belluno, decreto n. 2263/2019, 20/06/2019	**475**
dott.ri Gionfrida, Sanfratello	Corte d'appello di Venezia, decreto n. 7916/2017, 21/11/2017	**480**
dott.ri Laurenzi, Campagnolo	Corte d'appello di Venezia, decreto n. 90/2019, 18/04/2019	**483**
dott.ri D'Amico, Fioriani	Tribunale di Verona, sentenza n. 2738/2018, 14/12/2018	**485**
dott. Guerra	Tribunale di Padova, sentenza n. 2311/2017, 19/09/2017	**491**
dott.ri Paulatti, Abiuso	Tribunale di Rovigo, decreto n. 11639/2018, 31/12/2018	**497**
dott.ri Giacomelli, Santoro	Tribunale di Belluno, decreto n. 165/2018, 05/04/2018	**501**
dott. Bettio	Tribunale di Rovigo, sentenza n. 284/2018, 27/04/2018	**507**
dott.ri Ronzani, Ceccon	Tribunale di Treviso, sentenza n. 1427/2018, 03/07/2018	**511**
dott.ri Zampolli, Bordon	Corte d'appello di Venezia, decreto n. 801/2017, 29/01/2018	**513**
dott.ri D'Amico, Bartolotti	Tribunale di Verona, decreto del 13/11/2018	**516**
dott.ri D'Amico, Marzocca	Tribunale di Verona, sentenza n. 2077/2019, 30/09/2019	**521**

DIRITTO PENALE DELLA FAMIGLIA

dott. Giacomelli	Tribunale di Belluno, sentenza n. 428/2018, 06/09/2018	**531**
dott. Silvi	Tribunale di Verona, sentenza n. 1269/2019, 12/02/2019	**539**
dott. Musio	Tribunale di Verona, sentenza n. 16255/2018, 10/12/2018	**542**

Indice Analitico
per argomento

Fare click sul numero di pagina per consultare massima e sentenza di interesse.

addebito 59, 68, 79, 83, 92, 98, 109, 114, 130, 136, 143, 438
addebito reciproco 86
adozione del maggiorenne 381
affidamento esclusivo 207, 208, 216, 226, 231, 237, 253, 264
affidamento extra-familiare 332, 339, 483
affidamento super esclusivo 212, 223
alimenti 195, 393
allontanamento dalla casa familiare 83, 92, 98, 109
amministrazione di sostegno 419, 423
animale di affezione 491
assegnazione della casa familiare 177, 315, 378, 390
assegnazione parziale 315
assegni familiari 275
assegno di divorzio 155, 161, 166, 170, 173, 177, 180, 184, 188, 195, 199, 202, 287, 511
assegno di mantenimento 7, 11, 485
assegno una tantum 202
autosufficienza economica 166, 177, 184, 353, 366, 375, 378
collocamento paritetico 248
competenza 501, 521
connessione 470, 491
consulenza tecnica 475
contumacia 208, 212, 223, 231
decadenza della responsabilità genitoriale 521
dichiarazione giudiziale di paternità 409, 413
diritto a conoscere le proprie origini 467
diritto alla privacy 531
diritto di visita 220
disconoscimento di paternità 399
disoccupazione 278, 294
donazione 21
durata del matrimonio 49, 155, 184
figlio maggiorenne portatore di handicap 378
garanzia 485
giurisdizione 427, 431, 435, 438, 449, 460
impugnazione del riconoscimento 403
inabilitazione 419
inerzia colpevole 366, 375

inidoneità educativa 207
inidoneità genitoriale 226, 237, 339
interesse del minore 207, 216, 231, 234, 237, 248, 264, 268, 431, 531
lavoro part-time 155, 199, 371
legittimazione attiva 357, 361, 403, 521
lesioni personali 539
maltrattamenti 79, 98, 136, 143, 253
mantenimento del figlio maggiorenne 353, 357, 361, 366, 371, 375, 384, 390
mantenimento diretto 278
obbligo di mantenimento dei figli 278, 282, 287, 294, 299, 485
onere della prova 59, 155, 170, 177, 361, 497, 516
opposizione a decreto ingiuntivo 39, 44, 307
ordine di protezione 226, 473
patto tra coniugi 44, 161
prescrizione 507
rapporto con gli ascendenti 234
reclamo 195, 467, 473, 480, 483, 513
relazione extraconiugale 59
residenza abituale del minore 427, 431, 449
revoca dell'assegno 195, 287, 361, 371, 375, 384, 497
revocazione 21
ricognizione di debito 44
riconciliazione 136
rilascio del passaporto 268
rimborso 49
risarcimento del danno 114, 531
tenore di vita 11
trasferimento all'estero 199, 264
spese di lite 223, 480, 511, 516
spese straordinarie 282, 307
stato di abbandono 321, 325
stato di adottabilità 321, 325
violazione degli obblighi di assistenza familiare 542

Presentazione

L'AIAF SEZ. VENETO, proseguendo nell'impegno quasi trentennale di offrire ai Colleghi associati strumenti di formazione e consultazione adeguati alle esigenze di Avvocati che si occupano del diritto di famiglia, ha concluso con giuridica.net un accordo per massimare significative decisioni dei sette Tribunali e della Corte d'Appello del Veneto, il cui testo anonimizzato è stato fornito dalla partner.

Sono stati individuati otto concreti aspetti delle tematiche civili e penali che attraversano il diritto familiare e ora le massime di un anno di giurisprudenza veneta sono state raccolte nella presente rassegna.

Un vivo ringraziamento va rivolto ai Colleghi che si sono fatti carico di estrarre le massime e confidiamo che i nostri iscritti e tutti coloro che vorranno utilizzare questo strumento di particolare utilità per l'esercizio della loro professione, vogliano apprezzare l'impegno dell'AIAF di stimolare sempre più i Colleghi a divenire non solo "specializzati", ma sempre più aderenti all'esigenza di garantire alle persone che loro si rivolgono un'assistenza "speciale".

Venezia, Vicenza, Verona, Rovigo, Padova, Treviso, Belluno,
20 aprile 2020

Presidente Aiaf Veneto
Sabrina De Santi

Il Presidente d'Onore
Alessandro Sartori

Alla vedova e all'orfano
Che ogni giorno tornano a interrogare
La nostra professione

SEPARAZIONE

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Tribunale di Belluno

Sentenza n. 335/2019 dell'11/07/2019

dott. Giacomelli

Niente assegno di mantenimento se la moglie ha ereditato ingenti beni e risiede nella casa familiare

ASSEGNO DI MANTENIMENTO
(ARTT. 151, 156 C.C.)

In sede di separazione è necessario valutare la complessiva situazione economica e patrimoniale del richiedente l'assegno di mantenimento, ragion per cui l'esclusiva attività domestica in costanza di matrimonio e lo stato di disoccupazione non comportano alcun automatismo in termini di contributo al mantenimento a carico dell'altro coniuge. Infatti, l'aver ricevuto *iure successionis* importanti beni patrimoniali e il godimento della casa familiare, confrontati anche con il reddito da lavoro dipendente del marito, possono condurre al rigetto della richiesta di assegno di mantenimento della moglie.

[Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto congruo non disporre alcun assegno a carico del marito in favore della moglie, la quale, pur avendo dedotto di aver sempre svolto l'attività di casalinga e di essere disoccupata, non aveva negato di poter disporre di un'ingente eredità. A ciò si aggiungeva il diritto al godimento della casa familiare, la cui rata del mutuo veniva corrisposta dal marito, che guadagnava circa 1.600 euro mensili.]

Massima a cura dell'avv. *Valentina Mazzucco*

(di seguito, il testo integrale del provvedimento)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Umberto Giacomelli – Presidente
dott.ssa Chiara Sandini – Giudice
dott. Fabio Santoro – Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 400/2012 promossa da:

M. B., con il patrocinio dell'avv. A. B., elettivamente domiciliata presso il difensore

-ricorrente-

contro

F. P., con il patrocinio dell'avv. M. O., elettivamente domiciliato presso il difensore

-resistente-

Con l'intervento del PM -sede

OGGETTO: separazione coniugale giudiziale

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il pm ha concluso in data 03.12.2018. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La presente decisione conclude in via definitiva il giudizio promosso da M. B. al fine di ottenere la pronuncia di separazione da F. P., avendo la coppia contratto matrimonio in Vittorio Veneto in data 31.03.1990 (atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del comune di Vittorio Veneto al n. 17 Parte II, serie A anno 1990). Con sentenza n. 165/2018 depositata il 05.04.2018, questo Tribunale ha già pronunciato, mediante pronuncia non definitiva, la separazione delle parti, statuendo altresì sull'affidamento del minore A. alla responsabilità di entrambi i genitori e sulla misura del contributo da parte del padre, al mantenimento dei figli A. e A., disponendo quindi la rimessione della causa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori domande introdotte da parte ricorrente.
All'udienza del 06.06.2018 le parti concordemente rinunciavano all'audizione dei testi citati, previa acquisizione degli atti del procedimento penale R.G.N.R. 1489/10 (in particolare verbali di S. e relativi verbali delle udienze dibattimentali riguardanti l'audizione dei testi ammessi). All'udienza del 28.11.2018 le parti precisavano le conclusioni, ed il giudice istruttore, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Seguivano poi le conclusioni del Pubblico Ministero, pervenute in data 03.12.2018. Dalla documentazione prodotta risulta che M. B. e F. P. hanno contratto matrimonio concordatario in data 31.03.1990, in Vittorio Veneto (TV), e che, dall'unione coniugale, sono nati E. (in data X), A. (in data X) e A. (in data X). Deve darsi atto, preliminarmente, che sullo status e su alcune domande accessorie è già intervenuta sentenza non definitiva pronunciata da questo Tribunale in data 05.04.2018.
Ciò fermo, in merito alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, deve rilevarsi che nel caso di specie, le allegazioni dell'attrice sono state confermate dagli accertamenti e dalle statuizioni resi nell'ambito del procedimento penale che ha visto imputato il resistente per il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) perpetrati a danno della ricorrente: il giudizio n. R.G.N.R. 1489/10 si è concluso con sentenza di condanna (quanto al reato p. e. p. dall'art. 572 c.p. per i fatti commessi dal 2006 fino all'instaurazione del presente giudizio di separazione - cfr. doc. 114 del fascicolo di parte ricorrente); deve rilevarsi pertanto che, stando ai documenti dimessi dalle parti, la sentenza emessa in relazione al reato di cui all'art. 572 c.p. non risulta allo stato irrevocabile, dovendosi al riguardo osservare che la sentenza penale di condanna, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel processo civile o amministrativo, "nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile

civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale", quando "si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa", Al di fuori di tale ipotesi, il Giudice civile può comunque trarre elementi di giudizio dalle sentenze penali non irrevocabili, con riferimento alle risultanze dei mezzi di prova esperite c alle affermazioni di fatti contenute nei predetti provvedimenti.

Nel caso in esame, emergono comportamenti tali, a carico del resistente, come confermati dai documenti dimessi agli atti, dai verbali di pronto soccorso e dalle dichiarazioni in sede di informazioni sommarie (cfr. in tal senso le dichiarazioni rese da R. P. P. (all.42), ex collega della signora B., la quale, fra l'altro, ha riferito che "(...) M. iniziava a raccontarmi gli eventi di casa sia del passato sia gli eventi quotidiani che subiva da parte del marito (...). La sera mi ha chiamata disperata dicendomi di andare a prenderla in pronto soccorso, una volta lì le chiedevo cosa fosse successo e lei mi rispondeva che il marito una volta in macchina (...) le aveva dato un pugno (...) il marito non perdeva occasione di chiamarla con ogni parolaccia del tipo -merda, troia, puttana, massaia fallita, A. non è mio figlio (...) anche con i bambini usa queste parolacce per esempio la più grande la chiama -troia- o A. lo chiama -mongolo"), da far ritenere sussistenti i presupposti per addebitare la separazione allo stesso, intendendo il Collegio aderire al consolidato indirizzo interpretativo per cui, in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata (e in conseguenza di) una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (più di recente, Cass, civ., Sez. I, 21/09/2012, n. 16089; Cass, civ., sez. I, 17/12/2010, n. 25560; Cass. civ., sez. I, 15/07/2010, n. 16614); secondo altrettanto pacifica opinione, il giudice, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti dell'addebito, deve tenere in considerazione tutte le circostanze che hanno condotto alla crisi familiare, di talché non solo si rivelano insufficienti episodiche violazioni di singoli doveri coniugali, ma, anche in caso di trasgressioni reiterate, occorrerà in ogni caso accertare in quale contesto le stesse siano maturate, valutandosi le intese e i compromessi progressivamente raggiunti dai coniugi nel corso della vita matrimoniale, il loro sistema di valori e i comportamenti reciproci; a una siffatta valutazione comparativa la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di sottrarre soltanto i comportamenti violativi dei doveri coniugali così gravi da comportare in re ipsa non soltanto la sussistenza del nesso di causalità, ma anche una presunzione non superabile di intollerabilità, quali percosse o reiterate violenze a danno del coniuge o dei familiari (circostanze tutte ricorrenti nel caso al vaglio del collegio, come è emerso in sede penale e come è stato confermato in sede istruttoria nel presente procedimento), che violano diritti fondamentali della persona dotati di copertura costituzionale (cosi Cass. civ. nn. 1510/2004; 7321/2005; 5379/2006; 8548/2011). A giudizio del Tribunale deve essere pertanto accolta la domanda di addebito a carico di F. P., in presenza di condotte specifiche e reiterate di cui possa essere apprezzata la rilevanza causale rispetto alla crisi coniugale nei termini sopraindicati e in difetto di prova contraria circa la insussistenza delle stesse.

Deve, infine, statuirsi circa la richiesta formulata dalla ricorrente di porsi, a carico del resistente, un assegno a titolo di contributo al proprio mantenimento, avendo dedotto la stessa di aver sempre svolto l'attività di casalinga e non risultando percepire alcun reddito: in proposito, deve osservarsi che entrambe le parti hanno ricevuto iure successionis importanti beni patrimoniali (circostanza non in contestazione fra le parti medesime; in particolare la sig.ra B. avrebbe ricevuto beni mobili per. 75.000,00 ed ulteriori 200.000,00 a titolo risarcitorio); ciò premesso, ad avviso del Collegio, a fronte altresì del godimento della Casa familiare da parte della ricorrente (la cui rata di mutuo è versata anche dal resistente) cd alla luce del reddito da lavoro dipendente netto percepito dal resistente (pari a circa 1600,00 mensili, come risulta dalla documentazione dimessa dallo stesso resistente sia pure

alcuni anni fa, non risultando allo stato il trattamento reddituale dello stesso), appare congruo non disporre alcun assegno a carico del P. a titolo di titolo di contributo al mantenimento della B., dovendosi peraltro osservare che quest'ultima ha richiesto, in primo luogo ed inammissibilmente (in mancanza di accordo fra le parti), la corresponsione di un assegno una tantum pari ad 50.000,00; d'altra parte, nessuna richiesta istruttoria è stata formulata dalla ricorrente onde dimostrare quale fosse il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, di talché, in mancanza di allegazioni di parte, la relativa richiesta deve ritenersi assorbita dalle osservazioni che precedono.
In aggiunta a ciò, deve peraltro osservarsi che le statuizioni presidenziali in punto contributo paterno al mantenimento dei figli (ed al mancato riconoscimento di un contributo in favore della ricorrente) andrebbero in ogni caso confermate, non essendo neppure state allegate e provate dalle parti circostanze e fatti nuovi suscettibili di una nuova valutazione da parte del Tribunale.
Le spese di lite, considerate la natura c l'esito della controversia, vanno integralmente compensate tra le parti Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, devono porsi in definitiva a carico delle parti pro quota nella misura di 16 ciascuna, in via solidale, dovendosi tuttavia dare atto che la ricorrente è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, di talché la quota di spettanza della stessa deve essere posta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 131 co. 3 lctt. c) del DPR 115/2002.

P.Q.M.

Il tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattese e/o assorbite, così provvede:
1) dà atto di aver già dichiarato, con sentenza non definitiva n. 165 del 05.04.2018, la separazione tra i coniugi M. B. e F. P., i quali hanno contratto matrimonio in Vittorio Veneto in data 31.03.1990 (atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del comune di Vittorio Veneto al n. 17 Parte II, serie A anno 1990), statuendo altresì sull'affidamento del minore A. e sul contributo che il padre dovrà versare per il mantenimento dei figli A. c A.;
2) addebita la separazione al resistente;
3) rigetta la domanda di assegno di mantenimento da corrispondere in proprio favore formulata dalla ricorrente in quanto infondata;
4) pone le spese di ctu. già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico delle parti pro quota nella misura di A ciascuna, in via solidale, dando atto che la ricorrente è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, di talché la quota di spettanza della stessa deve essere posta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 131 co. 3 lett. c) del DPR. 115/2002;
5) compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Belluno nella Camera di Consiglio del 05.06.2019.

Il Presidente
dott. *Umberto Giacomelli*

Il Giudice estensore
dott. *Fabio Santoro*

Tribunale di Rovigo

Sentenza n. 651/2018 del 03/10/2018

dott.ri Paulatti, Abiuso

Separazione dei coniugi: nel determinare l'assegno di mantenimento a favore del coniuge debole va considerato il tenore di vita goduto durante il matrimonio

ASSEGNO DI MANTENIMENTO – TENORE DI VITA
(ART. 156 C.C.)

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ai fini dell'accoglimento della domanda di assegno a titolo di contributo al mantenimento del coniuge più debole, va raffrontato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio con quello di cui la parte meno agiata godrebbe dopo la separazione, e ciò mediante, tra l'altro, dati di fatto emersi nel corso del giudizio, tra cui un tenore di vita matrimoniale sereno e dotato di comfort, lo squilibrio nei redditi tra i due coniugi, l'eventuale patrimonio immobiliare.

[Nel caso di specie, il Tribunale ha posto a carico del marito il pagamento di un assegno di mantenimento a favore della moglie determinato nella misura di euro 170,00, tenuto conto della disparità reddituale dei coniugi (1.900,00 euro mensili il marito – 720,00 euro mensili la moglie), della titolarità di un patrimonio immobiliare (casa coniugale e un appartamento) del solo marito e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (parrucchiera, estetista, vestiti di marca per i figli).]

Massima a cura dell'avv. *Enrica Zenato*

(di seguito, il testo integrale del provvedimento)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:

dott.ssa Alessandra Paulatti – Presidente
dott.ssa Barbara Vicario – Giudice
dott.ssa Federica Abiuso – Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 236/2015 R.G. promossa

R. S.. con il patrocinio dell'avv. P. F.;
PARTE RICORRENTE

contro

D. T., con il patrocinio dell'avv. M. C.;
PARTE RESISTENTE

Con l'intervento del P.M.

OGGETTO: separazione personale dei coniugi

In data 5.06.2018 la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 28.01.2015 R. S. ha chiesto la separazione personale dal marito T. D., chiedendo l'affidamento condiviso dei figli N. (X, allora minorenne) e G., la corresponsione di un assegno per il contributo al mantenimento dei figli, l'assegnazione della Casa coniugale e la corresponsione di un assegno a titolo di concorso al proprio mantenimento, stante l'allegata disparità dei redditi tra i coniugi.
Si è costituito in giudizio D. T., dichiarando di aderire alla domanda relativa allo status, chiedendo però il rigetto della domanda di assegnazione della Casa familiare e di assegno di mantenimento della moglie, e domandando la collocazione dei figli presso di sé, oppure, in maniera paritaria tra i coniugi, con mantenimento ordinario a carico di ciascuno dei coniugi in base ai tempi di permanenza dei figli.
Sono stati emessi i provvedimenti provvisori presidenziali, per l'adozione dei quali è stata espletata CTU psicologica sul nucleo familiare.
Nella comparsa di costituzione in giudizio ex art. 709, 3 co. c.p.c., parte convenuta T. D. rinunciava alla domanda di collocamento dei figli presso di sé e alla domanda di assegnazione a sé della Casa familiare, aderendo alle indicazioni della CTU e ai provvedimenti presidenziali medesimi.
Istruita la causa mediante concessione delle memorie ex art. 183, 6 co c.p.c., escussione dei testi, all'udienza del 5.06.2018, davanti al nuovo Giudicante assegnatario della causa, la medesima è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Premesso questo, si osserva quanto segue.
Per quanto riguarda la domanda sullo status, ricorrono i requisiti previsti dalla legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi: l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una situazione di contrasto e di conflittualità tra gli stessi, tale da rendere impensabile qualsiasi ripresa della convivenza tra i due, peraltro interrotta da tempo; la domanda principale di separazione personale deve pertanto essere accolta.
Per quanto riguarda l'affidamento dei figli, preliminarmente si osserva come nel caso di specie debba discutersi solo dell'affidamento del figlio ancora minorenne G., dato il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio N., attestazione compiuta anche dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Circa, quindi, l'affidamento del figlio G., può confermarsi il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori in quanto più adeguato e più conforme ai prevalenti interessi del figlio, non essendo emerse nel corso di causa circostanze tali da rendere detto regime di affidamento contrastante con l'interesse del ragazzo a mantenere un rapporto eguale e costante con entrambi i genitori.
Per quanto riguarda il collocamento del figlio G., si conferma il collocamento prevalente del ragazzo

presso la madre, non essendovi ragioni per modificare il regime ormai stabilizzatosi e dettato dal Presidente con l'adozione dei provvedimenti provvisori, soluzione peraltro accolta anche da parte convenuta.
Per quanto riguarda la frequentazione del padre con il figlio minore, si accoglie la domanda di parte ricorrente, a cui peraltro ha aderito anche parte convenuta.
Nella sostanza, il padre D. T. potrà vedere e tenere con sé il figlio G. T. quando vorrà, previo accordo con la madre, e in ogni caso: durante il periodo scolastico: tre fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola fino al rientro il lunedì a scuola; nella settimana in cui non è previsto il week end con il padre, il figlio starà presso di lui il mercoledì dalla uscita di scuola sino al rientro a scuola il sabato mattina; durante il periodo estivo: come nel periodo scolastico; due settimane anche non consecutive da comunicare alla sig. ra R. S. entro il giorno 30 maggio di ogni anno; durante le festività natalizie sette giorni e durante le festività pasquali tre giorni.
Per quanto riguarda il figlio N., data la maggiore età, potrà autonomamente gestire il proprio rapporto e le visite con il padre.
Per ciò che concerne l'assegnazione della Casa familiare, si osserva quanto segue.
Come noto, in ambito di giudizio di separazione personale, l'assegnazione della Casa familiare prescinde dalla titolarità della medesima, potendo l'immobile essere di proprietà di uno dei coniugi, ed essere poi, in sede di provvedimenti definitivi, assegnato all'altro coniuge non proprietario. Di fatti, anche recentemente, la Suprema Corte (in ambito di procedimento di divorzio, ma applicabile anche ai procedimenti di separazione) ha statuito che: "il provvedimento di assegnazione della Casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6. comma 6. della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006. ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale "ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configuratile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione" (Cass. Civ. 3015/2018). Vista la presenza del figlio minore G. e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, entrambi conviventi con la madre, si ritiene di confermare l'assegnazione della Casa familiare alla madre, statuizione peraltro a cui ha aderito anche il padre nelle proprie conclusioni contenute nella comparsa di costituzione dopo la fase presidenziale.
Passando ad esaminare le questioni economiche, va evidenziato quanto segue.
Per quanto riguarda, la situazione patrimoniale dei coniugi è emerso che il marito è odontotecnico in proprio in L., quale socio al 50% di una SNC in ambito di protesi dentarie, oltre che collaboratore "alla poltrona" presso uno studio dentistico a R.
Ha dichiarato in sede presidenziale (anno 2015) di percepire uno stipendio mensile pari ad euro 1.200-1.300 mensili, ma nell'attualità, dalle dichiarazioni dei redditi più recenti depositate in atti, è emerso reddito complessivo lordo emergente dalla dichiarazione dei redditi del 2016 (anno 2015) di euro 27.792, quindi di circa 21.448,00 euro netti, e dalla dichiarazione del 2017 (anno 2016) di euro 29.983,00. quindi circa 23.668,00 euro netti, attestandosi, quindi, il reddito netto mensile del T. circa sui 1.800-1.900,00 euro mensili.
Il patrimonio immobiliare del marito è costituito dalla ex casa coniugale in R., appartamento, di cui è esclusivo proprietario, oltre che un'altra abitazione indipendente in L. sorta contestazione, da parte della moglie, circa la corrispondenza dei redditi dichiarati dal marito alla realtà dei fatti, data la combinazione tra lavoro autonomo per una SNC come odontotecnico, e la collaborazione settimanale per un altro studio dentistico privato.
La circostanza del doppio lavoro del marito può dirsi ragionevolmente acclarata, posto che è stata confermata dal marito medesimo e anche dai testi escussi nel corso del giudizio. Il teste G. ha infatti confermato che il T. collabori nel suo studio dentistico per una giornata, di martedì, oltre al pomeriggio del mercoledì e il teste T. ha specificato come il T. lavori invece nel laboratorio, di cui anche il teste medesimo è socio, per tre giorni e mezzo a settimana, quelli in cui non si reca presso lo studio dentistico a R.

La moglie è impiegata presso il C. dell'ospedale di R., con contratto part-time, percependo un reddito lordo per l'anno 2016 (modello 2017) pari ad euro 10.800. In sede di udienza presidenziale ha affermato di percepire un reddito mensile di euro 720,00, sostanzialmente confermato dalle dichiarazioni dei redditi della signora.
La moglie non ha patrimonio immobiliare, non essendo proprietaria di abitazioni o terreni.
La moglie formula richiesta di mantenimento per sé, allegando la disparità dei redditi sussistente tra i coniugi e il migliore tenore di vita goduto dalla medesima in costanza di matrimonio. A tale proposito, tuttavia, l'allegazione attorea circa la dazione mensile di euro 3.500,00 dal marito alla moglie, in contanti, per provvedere alle esigenze della famiglia, non può dirsi provata, considerando che le testi S. e G. (sorella e madre della S.) hanno affermato che la circostanza era stata loro solo riportata dalla ricorrente.
A tale riguardo, occorre richiamare quanto di recente affermato dalla Suprema Corte in tema di testimonianza de relato e di rilevanza probatoria delle deposizioni di quei soggetti che abbiano solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso.
Difatti, nel richiamare il principio di diritto precedentemente affermato (Cass. Sez. 1, Sent n. 8358 del 2007, c succ. confi.), la Suprema Corte ha precisato che, per valutare l'attendibilità dei contenuti della deposizione di un teste de relato "occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informali dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri testi, quelli de relato in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma. ciononostante, può assumere rilievo ai /ini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità" (Cass. Civ. 3137/2016). Premesso ciò, si rileva come la circostanza addotta dalla ricorrente non può dirsi provata, trattandosi di fatto affermato in causa dalle testi suddette, le quali ne avevano avuto contezza solo per mezzo della comunicazione che la S. aveva fatto loro della circostanza medesima.
Per quanto riguarda gli ulteriori indici relativi al godimento in costanza di matrimonio di un tenore di vita c.d. medio-alto e benestante, c emerso quanto segue.
Le testi G. e S. hanno riferito che in costanza di matrimonio la S. era solita recarsi dal parrucchiere almeno una volta alla settimana, dall'estetista per le lampade ogni 15 giorni, che la signora era solita chiamare una collaboratrice domestica, anche saltuariamente, per le pulizie domestiche, che i coniugi chiamavano un giardiniere come aiuto nella cura del giardino quando l'altezza delle piante lo rendeva necessario.
Inoltre, nonostante non possa dirsi provata la circostanza della dazione dei 3.500,00 euro mensili in contanti dal marito alla moglie, tuttavia le testi hanno confermato come la moglie si dedicasse con scrupolo alla cura, anche "estetica" dei figli, anche e soprattutto acquistando loro di abiti marca, essendo sottinteso e ben comprensibile come con questa locuzione si faccia riferimento ad abiti di qualità e di noti brand e che comportino un dispendio economico riservato soprattutto a famiglie medio-borghesi e con una carta sicurezza e serenità patrimoniale, seppur non si stia parlando del concetto vero e proprio di "ricchezza". Inoltre, per quanto riguarda la capacità di reddito della ricorrente e le attività svolte in costanza di matrimonio, si rileva come non sia contestato da parte ricorrente il fatto che la medesima abbia sempre lavorato in costanza di matrimonio, come estetista, come addetta in una libreria per ragazzi, come referente di un'associazione culturale (docc. 9-11 terza memoria convenuto). Tali circostanze, tuttavia, pur confermando la capacità reddituale della signora S., non confutano allo stato la circostanza che la coppia conducesse una vita matrimoniale dotata di comfort. Inoltre, le allegazioni di parte resistente circa i lavori svolti dalla moglie in costanza di matrimonio, non provano affatto che ella godesse in costanza del medesimo di un reddito mensile più alto di quelle di cui gode nell'attualità. Inoltre, come noto, i provvedimenti in tema di contributo economico nei giudizi di separazione e divorzio

vanno adottati rebus sic stantibus, dovendosi far riferimento al lavoro svolto dalla ricorrente nell'attualità e dovendo, il giudice, raffrontare nel complesso quello che era il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e quello di cui la parte meno agiata godrebbe dopo la separazione.
È quindi evidente come le pretese avanzate da parte ricorrente, seppur non siano degne di pregio dal punto di vista quantitativo (è infatti richiesto un assegno di mantenimento di euro 500,00) tuttavia sono congruenti e conformi nell'an ai dati di fatto emersi nel corso del giudizio.
I dati di cui sopra sono rappresentati da: un tenore di vita matrimoniale per così dire "sereno" e dotato di comfort (i quali, tutti sommati, potrebbero anche definire un tenore di vita mediobenestante) che la S. non potrebbe permettersi con le sue entrati attuali; uno squilibrio nei redditi tra i due coniugi, quello del marito essendo quasi tre volte più capiente di quello della moglie, solo sulla base di quanto dichiarato in giudizio dal marito, lavoratore autonomo e socio di SNC, non colpito dalia c. d "ritenuta alla Fonte" delle imposte, come per i lavoratori dipendenti; il patrimonio immobiliare del marito che comunque, una volta venuta meno la convivenza dei figli con la madre e la non autosufficienza economica dei medesimi, il T. potrà mettere a reddito, a differenza della S., priva di qualsiasi bene immobile.
La posizione del marito è indubbiamente di maggiore consistenza e stabilità. Come noto, la Suprema Corte ha affermato plurime volte che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell'assegno di divorzio" (Cass. 28938/17, confi: Cass. 12196/17, Tribunale di Bologna, 01.02.18).
Difatti, nell'ottica di riequilibrio delle condizioni economiche dei coniugi in seguito alla sospensione del vincolo coniugale che deriva dalla separazione, compito demandato al giudice di merito a favore del coniuge economicamente più debole, si può considerare equo un assegno di mantenimento a carico del marito e favore della moglie pari ad euro 170,00 mensili, considerando anche l'assegnazione della Casa coniugale alla S., che non le comporterà la necessità di corrispondere un canone di locazione.
Peraltro, dalle argomentazioni sollevate da parte convenuta negli atti conclusionali, si rileva come la parte medesima non abbia affatto fornito la prova che la S. si sia in modo negligente non attivata per la trasformazione del contratto di lavoro da part-time a tempo pieno, competendo al T. tale tipo di prova, e non avendo neppure fornito la prova che l'eventuale trasformazione del contratto di lavoro della S. ad un tempo pieno le consentirebbe comunque di godere del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Peraltro, tutti i dati emersi nel corso del giudizio, hanno condotto alla determinazione dell'assegno nella misura contenuta sopra indicata.
Con riguardo al contributo al mantenimento dei figli occorre premettere come l'assegno perequativo mensile per il mantenimento dei figli posto a carico del genitore non collocatario, deve essere determinato in base al tenore di vita goduto durante il matrimonio, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi i genitori, alla valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Inoltre, occorre sottolineare come, nonostante il raggiungimento della maggior età da parte del figlio N., non sia in atti contestato il mancato raggiungimento da parte del medesimo dell'autosufficienza economica e il fatto che, allo stato, anche il figlio maggiorenne conviva con la madre.
Si considera quindi equa la misura dell'assegno di mantenimento stabilita in fase presidenziale, ovvero di curo 350,00 per ciascun figlio, data l'età dei figli, le loro esigenze di vita attuali e nell'immediato futuro.
Deve essere altresì confermata la distribuzione tra i coniugi del concorso nel pagamento delle spese straordinarie, che dovranno essere ripartite in pari

quota, per il 50% ciascuno. Va precisato a tal fine che sono da ritenere spese incluse nel mantenimento ordinario quelle per il vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc...). Tra le spese straordinarie in senso proprio, vanno poi distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci non da banco e prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Sono spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, tra quelle i istruzione, le iscrizioni a rette di scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza; tra quelle di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di situazione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); tra le spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica; tra quelle medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Sono invece straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Per quanto riguarda le spese di lite del presente giudizio, vista la sostanziale reciproca soccombenza sulle domande reciproche, le stesse possono essere compensate tra le parti, le quali provvederanno a sostenere per il 50% ciascuna il compenso del CTU svolto in fase presidenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-DICHIARA la separazione personale tra S. R. e T. D., uniti in matrimonio a, con atto trascritto nei registri di Stato Civile del detto Comune, con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge;
-AFFIDA il figlio G. T. ad entrambi i coniugi, con prevalente collocazione presso la madre, nell'ex casa coniugale, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé secondo quanto previsto in parte motiva;
-ASSEGNA la casa familiare sita in R., N. C. n. alla madre, che vi risiederà con i figli;
-PONE a carico di T. D. un assegno di mantenimento di euro 170,00 in favore della moglie ed un assegno per il mantenimento dei figli di euro 700,00 (350 per ciascun figlio), somme rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
-DISPONE che i genitori concorrano in pari quota al pagamento delle spese straordinarie secondo le modalità esposte in parte motiva;
-COMPENSA le spese di lite tra le parti;
-PONE a carico di ciascuna parte le spese di CTU,

liquidate come in atti, nella misura del 50% ciascuna;

Così deciso in Rovigo, Camera di Consiglio del 26.09.2018

Il Presidente
dott.ssa *Alessandra Paulatti*

Il Giudice relatore
dott.ssa *Federica Abiuso*

FAI CLICK SULLA COPERTINA
E ACCEDI ALLO SHOP DI GIURIDICA.NET

NON PERDERE QUESTO STRUMENTO DI FORMAZIONE E CONSULTAZIONE UNICO IN ITALIA